



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 504

Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'air gun per le attività di ispezione dei fondali marini
finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Indice

1. DDL S. 504 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 504.....	4

1. DDL S. 504 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 504
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'air gun per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Iter

1 agosto 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.504

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Gianni Pietro Girotto](#) ([M5S](#)), [Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)), [Marco Croatti](#) ([M5S](#)), [Cristiano Anastasi](#) ([M5S](#))

[Virginia La Mura](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 luglio 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 giugno 2018**; annunciato nella seduta n. 13 del 21 giugno 2018.

Classificazione TESEO

FONDALI MARINI , AMBIENTE , INDUSTRIA MINERARIA ED ESTRATTIVA

Articoli

DIVIETI (Art.1), ESPLOSIVI (Art.1), REVOCA (Art.1), CONCESSIONI (Art.1), PENE PECUNIARIE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **10^a (Industria, commercio, turismo)** e **13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)** in sede redigente il 1 agosto 2018. Annuncio nella seduta n. 30 del 2 agosto 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 504

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 504

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASTALDI**, **GIROTTI**, **LANZI**, **CROATTI**, **ANASTASI** e **LA MURA**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2018

Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'*air gun* per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Onorevoli Senatori. - L'*air gun* è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.

Allo stato attuale le prospezioni finalizzate alla ricerca di idrocarburi che utilizzano l'*air gun* risultano le più diffuse. Lo studio sui possibili effetti nocivi del rumore di origine antropica sulla fisiologia e sul comportamento della fauna marina è oggetto, da diversi decenni, di studi e ricerche. Il Rapporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di maggio 2012, sulla «Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani» riconosce la tecnica dell'*air gun* come potenzialmente nociva per i grandi cetacei. Tale tecnica produce dunque degli effetti sulla fauna marina che non sono stati del tutto accertati e verificati dalla comunità scientifica. Da più parti sono stati però rilevati alcuni dei potenziali effetti dannosi che le emissioni acustiche dell'*air gun* producono sulla fauna marina, con particolare riferimento a pesci e invertebrati marini: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'*habitat*, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avannotti, con potenziali danni alla biodiversità.

Uno studio del WWF Abruzzo, inviato già nell'ormai lontano anno 2011 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito di osservazioni a un'istanza di concessione della *North Petroleum*, ha evidenziato che «nel caso delle perturbazioni acustiche generate dagli *air-gun*, alcuni studi riportano una diminuzione delle catture di pesci anche dopo alcuni giorni dal termine delle indagini. Gli studi di *The Norwegian Institute of Marine Research* hanno messo in evidenza una diminuzione delle catture di pescato fino al 50 per cento in un'area distante fino a 2.000 metri dalla sorgente durante l'utilizzo di *air-gun*. È stata anche dimostrata una diminuzione della disponibilità di uova di pesce probabilmente causata dalla prolungata esposizione di specie ittiche a suoni a bassa frequenza. Alcuni studi condotti dal *Canadian Department of Fisheries* hanno dimostrato inoltre che l'esposizione ad *air-gun* può provocare danni a lungo termine anche in invertebrati marini, come nei granchi della specie *Chionoecetes opilio*, per i quali sono stati osservati danni ai tessuti (emorragie) e agli organi riproduttivi, causando una diminuzione del successo riproduttivo e della produzione di uova [...]. È noto infine come l'esposizione al rumore possa produrre un'ampia gamma di effetti sui mammiferi marini, ed in particolare sui cetacei. Essendo l'udito molto sviluppato in questi animali, anche un suono di bassa intensità apparentemente percepito senza produrre alcun effetto direttamente osservabile potrebbe essere correlato a significative modifiche di tipo comportamentale. Più noto è ciò che si verifica aumentando l'intensità dei suoni prodotti. In questi casi il livello di disturbo di questi animali è in genere maggiore e questo può tradursi nell'allontanamento dal sito dell'indagine, effetto molto negativo se si tratta di un sito di particolare interesse per la specie [...] o può indurre modifiche

comportamentali».

È sempre più diffusa quindi la preoccupazione sull'impatto che un impiego massivo di tale metodologia di ricerca mineraria potrebbe avere sul Mare Adriatico, sullo Ionio e in prossimità delle coste della Sicilia, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del nostro ambiente marino. I dubbi sulla non affidabilità e sicurezza della tecnologia dell'*air gun* vertono anche sul fatto che l'utilizzo della medesima tecnica determinerebbe potenziali danni o pericolo anche per i reperti archeologici presenti nei fondali e che esso sarebbe incompatibile con la possibile presenza di ordigni bellici inesplosi e con le cosiddette «navi dei veleni».

Nel rispetto del principio di precauzione, vi è l'esigenza di intervenire per la salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, come tra l'altro già affermato dalla giurisprudenza amministrativa. È stato infatti evidenziato come l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dalle prospezioni. È stata inoltre sancita, in alcuni casi, l'incompatibilità tra il programma di ricerca degli idrocarburi in mare mediante l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* e il principio di precauzione. Da tale principio deriva infatti l'esigenza di un'azione ambientale tesa alla salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l'ambiente a una determinata causa umana.

Il disegno di legge, che era già stato presentato nella XVII legislatura, il 19 maggio 2015, e fatto proprio dal gruppo parlamentare M5S l'8 settembre 2015, prevede dunque di introdurre il divieto di utilizzo della tecnica dell'*air gun* e di altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e alla coltivazione di idrocarburi, prevedendo idonee sanzioni in caso di violazione, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 144, comma 4-*bis*, del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo *shale gas* e lo *shale oil*.

Si auspica un'approvazione rapida del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica l'ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto legislativo, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

